

c.a. **Al Sigg. Sindaci
Tutti i Comuni**

c.a. **Ai Rappresentanti Legali
Impianti di piscina**

c.a. **Agli Assessorati/Servizi Turismo e Sport
Servizi Sport, Cultura, Spettacolo
Tutti i Comuni**

p.c [Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport](#)
[Servizio sport, spettacolo e cinema](#)
pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto: Impianti Natatori in strutture Turistico ricettive e sportive.
Richiesta Requisiti Igienico Sanitari, Strutturali e Impiantistici negli Impianti di Piscina delle
strutture Turistico ricettive e sportive presenti nel Territorio della ASL Cagliari.**

L'Accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio al punto 9.1 recita:

"Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica".

La parte generale della Delib. G.R. n.6/28 del 5.2.2019 Linee di indirizzo relative agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza delle piscine ad uso natatori. Capitolo 8 – Disposizioni transitorie 8.1. recita: "Fermo restando il regolare e continuo rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui all'Allegato 1, le disposizioni strutturali ed impiantistiche del presente documento si applicano ai nuovi impianti natatori, tranne i sistemi di blocchi di sicurezza dell'impianto idraulico delle vasche individuati al punto 7.3, che devono essere adeguati entro e non oltre 6 mesi dall'adozione del presente atto. Facendo salvo l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti, le piscine già in esercizio alla data di adozione del presente provvedimento sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni strutturali ed impiantistiche del presente documento in occasione di interventi di ampliamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione. 8.2 La Regione potrà emanare ulteriori indirizzi per l'aggiornamento delle presenti Linee di Indirizzo o per l'eventuale regolamentazione di successivi aspetti amministrativi, tecnici e gestionali non compresi nel presente documento.

Sulla base dei presupposti giuridici su esposti e a seguito degli accadimenti sempre più frequenti negli ambienti di piscina relativamente ai rischi e pericoli che hanno interessato prevalentemente individui in età adolescenziale, popolazione maggiormente esposta al rischio, si ritiene necessario fornire e divulgare in maniera capillare a tutti i portatori di interesse in indirizzo a vario titolo coinvolti, alcuni criteri igienico –sanitari per uniformare e indirizzare tali attività a una corretta e sicura gestione degli impianti di piscina.

Nello specifico I requisiti strutturali impiantistici devono garantire che l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti Cap. 7.3 All. Delibera RAS N.6/28 del 05.03.2019. Per quanto concerne i requisiti strutturali e impiantistici si dovrà fare riferimento alla norma UNI-EN-ISO vigenti, quali UNI 10637, UNI EN 13451 e ss.mm.ii.

La valutazione dei rischi riferita ai requisiti tecnici di gestione dell'impianto di circolazione e filtrazione delle piscine deve necessariamente prendere in debita considerazione il punto relativo all' aspirazione in piscina con il pericolo di intrappolamento/effetto ventosa/ vortice/effetto risucchio per altre parti del corpo e capelli. Devono essere presenti le azioni preventive, installazione impianti di circolazione alla regola d'arte secondo le Norme Uni 10637 del 2016 e allegato Delibera G.R. n.6/28 del 05.02.2019. E ancora devono essere previste le azioni correttive come anche l'installazione di un interruttore di sgancio della corrente elettrica in prossimità della postazione di sorveglianza, avvio allarme di emergenza e quant'altro previsto dalle succitate norme.

Tutti gli impianti di sicurezza e di allarme devono essere facilmente identificabili attraverso opportuna segnaletica che ne indichino la funzione; le piscine devono essere dotate di blocchi di sicurezza dell'impianto idraulico delle vasche, adeguatamente segnalati, e il personale opportunamente formato allo scopo.

I criteri su riportati sono d'obbligo al fine di garantire la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti.

Le piscine sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni strutturali ed impiantistiche delle su citate norme con urgenza.

Nel richiedere la massima divulgazione, tanto si trasmette per i necessari provvedimenti e/o adempimenti di competenza ai Rappresentanti Legali degli impianti e agli Enti in indirizzo.

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Il Direttore del Servizio
Dott. Giuseppe Maria Sechi



GIUSEPPE MARIA
SECHI
23.08.2024
13:08:19
GMT+02:00

Dirigente Bic
Dott.ssa Ann



MISCALI ANNA RITA
Regione Autonoma della
Sardegna
23.08.2024 09:38:15
GMT+02:00